

Repubblica Italiana

Comune di Storo

Provincia di Trento

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DIDATTICAMENTE

ATTREZZATI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

N. 1077 Repertorio Atti Privati

Storo, 30.01.2015

Tra i signori:

- CLAUDIA ZANETTI, [REDACTED] che interviene

ed agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta con sede in Storo, piazza Europa 5, cod. fisc. "00285750220";

- ALBERTO PARIS, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE, di seguito denominata "Istituto", con sede in Storo, Via Papaleoni n° 5;

PREMESSO

- che con determina n. 11 assunta dal funzionario di segreteria in data 29.01.2015 veniva approvata la presente convenzione al fine di disciplinare l'uso dei locali didatticamente attrezzati autorizzando il funzionario di segreteria alla sua sottoscrizione;

- che con delibera n. 46 del 18.12.2014 Consiglio dell'istituzione veniva approvata la presente convenzione al fine di disciplinare l'uso dei locali didatticamente attrezzati;

tre le parti si stipula quanto di seguito;

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1 Il Comune di Storo ai sensi degli artt. 32 e 33 del regolamento per la concessione delle sedi alle associazioni e per l'utilizzo di edifici e impianti comunali e sco-

lastici, approvato con delibera n. 11 approvata dalla Giunta comunale il 29.03.2001, a cui di seguito ci si riferisce con il termine regolamento, concede agli Enti che ne facciano richiesta al di fuori dell'orario di servizio scolastico l'autorizzazione all'uso degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive di proprietà comunale per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile e di tempo libero, nonché di attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo, subordinando l'utilizzo in qualsiasi momento alle esigenze prioritarie dell'attività scolastica, prescolastica e parascolastica. Tale utilizzo è dettagliatamente disciplinato nel regolamento vigente, senza necessità di ulteriori accordi di dettaglio.

2 Per gli stessi scopi il Comune, ai sensi dell'art. 41 può concedere l'uso anche di locali scolastici didatticamente attrezzati per usi specifici, contenenti attrezzature di proprietà dell'Istituto, previe apposite intese con il dirigente scolastico che di seguito vengono disciplinate.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1 L'Istituto Comprensivo del Chiese autorizza il Comune di Storo a concedere in uso agli Enti che ne facciano richiesta i locali scolastici didatticamente attrezzati con materiale di proprietà dell'Istituto individuati nel laboratorio informatico e aule dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM), siti presso la scuola primaria di Storo e di Lodrone e presso la scuola secondaria di 1° grado di Storo, senza oneri gestionali e manutentivi a carico dell'Istituto medesimo.

2 La concessione avverrà secondo i criteri, le procedure e le prescrizioni previste al capo V del regolamento per la concessione delle sedi alle associazioni e per l'utilizzo di edifici e impianti comunali e scolastici, approvato con delibera della

Giunta comunale n. 11 dd. 29.03.2001.

Art. 3

Criteri per la concessione in uso delle attrezzature

1 I richiedenti il laboratorio informatico e l'aula con LIM, come già avviene per gli altri locali scolastici, dovranno inoltrare domanda al Comune su apposito modello redatto ai sensi dell'art. 34 del regolamento, visionato dal dirigente e allegato alla presente convenzione sotto la lettera "A".

Art. 4

Parere del dirigente scolastico

1 Come già avviene per le domande relative ai locali scolastici, ogni domanda di utilizzo relativa a locali didatticamente attrezzati, di cui all'articolo precedente, viene trasmessa dal funzionario di merito al dirigente dell'Istituto, di norma, almeno 10 giorni prima dell'attività programmata per le domande relative ad attività occasionali e non diversamente programmabili, al fine di acquisire il vincolante parere. Le richieste di uso annuale dovranno, invece, essere inoltrate all'inizio dell'anno scolastico, in modo da permettere l'espressione del parere da parte del Consiglio dell'istituzione.

2 Potranno comunque essere autorizzate domande non inviate nei termini sudetti, purché compatibili con la programmazione scolastica.

Art. 5

Rimborso spese per l'utilizzo delle attrezzature

1 Per l'utilizzo del laboratorio informatico e aula attrezzata di proprietà dell'Istituto il Comune di Storo corrisponderà l'importo orario di € 15,00, così stabilita dal Consiglio dell'Istituzione con deliberazione n. 8 del 26.04.2010, secondo il calendario di utilizzo autorizzato di volta in volta dal dirigente. Le quote di rimborso

degli oneri gestionali verranno rimborsate dal Comune di Storo entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno solare di riferimento, dietro presentazione da parte del dirigente di apposita richiesta elencante il numero delle ore autorizzate e il relativo importo. La liquidazione di quanto dovuto a titolo di rimborso spese avverrà con un atto di liquidazione da parte del funzionario di merito, dopo verifica della corrispondenza dei valori esposti con le prenotazioni effettuate.

Art. 6

Doveri del concessionario

1 Sono a carico dell'Ente richiedente, tramite la sottoscrizione del modulo di richiesta, gli oneri relativi all'apertura e chiusura dei locali attrezzati, la loro vigilanza e custodia durante il periodo di utilizzo e la pulizia alla fine di ogni utilizzo in modo da riconsegnare pulite e in ordine le strutture e le attrezzature concesse.

2 Le chiavi della scuola verranno consegnate dal Comune all'Ente richiedente prima dell'utilizzo, con assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo e con obbligo di restituzione al termine.

3 L'Ente richiedente l'utilizzo è tenuto a rispettare eventuali regolamenti che prevedano specifiche modalità di utilizzo delle attrezzature di cui siano dotati i laboratori e le aule speciali richieste in uso, che siano stati portati alla sua conoscenza tramite il Comune di Storo da parte del Dirigente nel parere vincolante espresso per ogni utilizzo.

4 Ogni violazione segnalata dal Dirigente potrà costituire motivo per la revoca dell'utilizzo.

Art. 7

Responsabilità

1 Il Comune di Storo si impegna a far assumere all'Ente richiedente, tramite la sot-

toscrizione del modello di richiesta, ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in conseguenza dell'uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e il Comune di Storo da ogni e qualsiasi responsabilità in merito e impegno al risarcimento dei danni provocati alle strutture/attrezzature avuti in concessione.

2 Il Comune di Storo fa presente che gli edifici scolastici di sua proprietà a titolo indisponibile sono coperti, nell'ambito delle polizze globali in essere per il proprio patrimonio, da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

Durata e facoltà di recesso

1 La presente convenzione ha durata di 4 anni, con inizio dalla data di sottoscrizione e termine il 29 gennaio 2019, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un ulteriore periodo.

Art. 9

Disposizioni finali

1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

Registrazione

1 La presente scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa Parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI STORO

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE